

**Spett.le Comune di Martignacco**

Area Urbanistica – Edilizia Privata Attività Produttive

Via della Libertà 1

33035 – Udine

[comune.martignacco@certgov.fvg.it](mailto:comune.martignacco@certgov.fvg.it)

e p.c.

**Spett.le Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Spett.le Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

Direzione centrale difesa dell’ambiente,

energia e sviluppo sostenibile

Servizio valutazioni ambientali

[ambiente@certregione.fvg.it](mailto:ambiente@certregione.fvg.it)

via pec

**Oggetto: Procedura di VIA ex art. 23 D.lgs. 152/2006 relativa al progetto “impianto agrivoltaico e relative opere di connessione alla RTN, della potenza di 18,01 MW” nei Comuni di Martignacco e Fagagna – MITE 0123831 del 7.10.2022 – identificativo procedimento ID:8117; RFVG 0173790 del 10.10.2022 – riscontro alla nota del Comune di Martignacco prot. n. 16707/P del 27 ottobre 2022.**

Spett.le Comune di Martignacco,

il sottoscritto Alberto Arcioli nella mia qualità di legale rappresentante della società Atlas Solar 2 S.r.l. (C.F. e P.IVA 03045640301) (la “Società”) con sede in Milano, via Mike Bongiorno 13 scrive la presente per contestare quanto affermato da Codesta Spettabile Amministrazione Comunale fornendo le osservazioni e controdeduzioni di seguito riportate.

Con istanza del 14/02/2022, cod. Procedura 8117, la scrivente Società ha avviato la procedura di VIA indicata in oggetto per l’autorizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 18,01 MW nei Comuni di Martignacco e Fagagna in Provincia di Udine (l’“**Impianto**”).

Nel contesto del predetto procedimento di VIA, con nota del 27 ottobre 2022 Codesta Amministrazione Comunale ha espresso parere negativo in relazione all’Impianto sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- 1) il sito, avente destinazione urbanistica E6 “zona agricola” nel PRGC, non risulterebbe “*classificabile fra quelli prioritariamente idonei ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 199/2021 per difetto di distanza da zone produttive e da immobili tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004*”;
- 2) l’Impianto non risulterebbe “*possedere i requisiti di “agrivoltaico” ai sensi delle relative linee guida emanate dal MiTE nel giugno 2022 non ricorrendo il requisito del titolo del realizzatore (azienda agricola singola o in ATI) e la completa dimostrazione dei requisiti minimi, di copertura, continuità della coltivazione e di mantenimento dell’indirizzo produttivo*”;
- 3) non sarebbero “*rinvenibili le altezze rispetto al suolo dell’impianto necessarie ad accertare l’impatto*”;

- 4) l'area dell'intervento si collocherebbe *“in un paesaggio rurale tipico dell'alta pianura friulana con una struttura a campo chiuso che non ha subito recenti trasformazioni e che si presenta sostanzialmente sovrapponibile a quella rinvenibile nelle mappe di inizio 1800”*;
- 5) sarebbe previsto un sistema di illuminazione, lungo tutto il perimetro dell'area, che avrebbe *“un potenziale impatto negativo nei confronti della fauna e per la visuale notturna, e non giustificato con l'utilizzo solo in occasione di manutenzione notturna”*;
- 6) non sarebbe coerente *“con quanto disposto dal D.M. 10.09.2010 (linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili) il quale pone la condizione che la realizzazione di impianti nelle zone agricole tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo con particolare riferimento alle valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, sottolineando la rilevanza dell'integrazione dell'impianto nel contesto del paesaggio rurale sia per quanto attiene la realizzazione che la gestione”*.

Le predette affermazioni sono **tutte infondate ed inconferenti** per cui non possono essere tenute in alcuna considerazione né ai fini della VIA né della successiva autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 387/2003.

#### 1) **SULLA QUALIFICAZIONE DELLA AREE COME AREE IDONEE**

In relazione a tale profilo, occorre anzitutto rilevare che il procedimento per l'autorizzazione dell'Impianto attualmente in corso non prevede alcuna semplificazione in ragione di quanto previsto in materia di aree idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, D.lgs. 199/2021. L'Impianto, infatti, è oggetto di VIA ministeriale e di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 387/2003. **Pertanto, le considerazioni svolte da Codesta Amministrazione Comunale in merito al fatto che le aree ove l'Impianto è ubicato non potrebbero qualificarsi come aree idonee (il che è anche errato nel merito come si dirà) sono in primo luogo del tutto irrilevanti.**

Occorre peraltro ricordare a tal proposito che l'identificazione delle aree idonee è finalizzata ad introdurre semplificazioni ed agevolazioni per la costruzione di impianti di produzione di energia rinnovabile in particolari aree del Paese e giammai può essere utilizzata per lo scopo contrario, ossia quale elemento di valutazione negativa di un impianto di produzione di energia rinnovabile. Ciò, del resto, è stato espressamente chiarito dal legislatore che all'art. 20, comma 7, D.lgs. 199/2021 ha precisato che *“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”*.

**Inoltre, l'affermazione di Codesta Amministrazione risulta anche errata nel merito, atteso che l'Impianto è localizzato in un'area che è qualificabile come area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater) D.lgs. 199/2021.**

Ai sensi di tale disposizione, infatti, sono da considerare *ex lege* idonee *“le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”*.

Orbene, nel caso di specie le aree dove verrà realizzato l'Impianto non solo non sono interessate da vincoli ai sensi del D.lgs. 42/2004 ma distano più di 1 km dal bene culturale più vicino ossia dalla villa “del Torso Mantica Strassoldo Totis” (come si può vedere nell'elaborato allegato alla presente, **Allegato A**).

Pertanto, Codesta Amministrazione ha errato la propria istruttoria nel considerare le aree di progetto poste a meno di 1 km da tale bene culturale. Peraltro, si rileva che sarebbe in ogni caso irrilevante la distanza tra i beni

culturali della Parte II o dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 e le opere di connessione alla RTN. Infatti, l'idoneità delle aree è determinata in relazione agli impianti, anche in considerazione delle peculiarità proprie di ciascuna fonte (come dimostrano le distinzioni, ad es. tra eolico e fotovoltaico), mentre nessun rilievo hanno le opere di rete che sono meramente accessorie agli impianti e in genere prive di qualsiasi rilevanza paesaggistica.

Ad ogni modo, come detto, la qualificazione delle aree come idonee è irrilevante ai fini del presente procedimento autorizzativo dell'Impianto. **Anzi, a ben vedere, l'obiezione di Codesta Amministrazione indica l'assoluta compatibilità ambientale dell'Impianto atteso che conferma la totale mancanza di vincoli sulle aree di progetto.**

Prima di concludere su questo punto, è d'obbligo rilevare che l'Impianto ricade, altresì, in un'area posta entro i 3 km da un'area industriale (la c.d. "agri-belt"). Trattandosi di un Impianto agrivoltaico ed essendo l'area priva di vincoli, questo avrebbe anche potuto andare esente dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis. D.lgs. 28/2011. **È chiaro, dunque, che si tratta di un progetto privo di impatti ambientali significativi e che non può che essere valutato positivamente in sede di VIA.**

## 2) SULLA QUALIFICAZIONE COME AGRIVOLTAICO

**Codesta Amministrazione non ha alcuna competenza in merito alla qualificazione dell'Impianto come agrivoltaico. Non spetta, infatti, ai Comuni stabilire se un progetto si qualifica come agrivoltaico in sede di VIA. La valutazione della qualificazione agrivoltaica ai fini della valutazione degli impatti ambientali spetta al MASE.**

Come noto, nell'ambito delle procedure autorizzative in conferenza di servizi, le amministrazioni sono chiamate ad esprimersi sui progetti limitatamente agli aspetti di propria competenza. Pertanto, i relativi pareri (specie quelli negativi) possono essere presi in considerazione solo ed esclusivamente nella misura in cui si riferiscono ad aspetti che rientrano nelle competenze proprie dell'amministrazione che li esprime.

Dunque, ogni richiamo fatto da Codesto Comune alle linee guida pubblicate dal MASE e, in generale, ai requisiti degli impianti agrivoltaici **deve ritenersi privo di qualsiasi rilievo ai fini del presente procedimento autorizzativo.**

Peraltro, anche in questo caso, **le affermazioni di Codesta Amministrazione risultano errate anche nel merito.** Infatti, le linee guida pubblicate dal MASE nel giugno 2022 non prevedono affatto quale requisito per la qualificazione di un impianto come agrivoltaico che il proponente sia un'azienda agricola o costituisca un'ATI con un'azienda agricola. Le linee guida in questione contengono un mero suggerimento in tal senso ai fini della predisposizione dei futuri regolamenti che disciplineranno i requisiti che debbono essere posseduti per beneficiare dei fondi del PNRR Missione2, Componente 2, Investimento 1.1 "Sviluppo del sistema agrivoltaico". Atteso che i fondi del PNRR non hanno alcun rilievo in questa sede, il richiamo ai requisiti soggettivi in questione è errato ed irrilevante.


Fermo quanto sopra, si rileva che il progetto dell'Impianto è basato sull'integrazione tra colture erbacee foraggere all'interno dell'area dell'impianto, di specie arbustive e arboree nelle aree di mitigazione e di un allevamento di api per la produzione di miele e degli altri prodotti dell'alveare, consente un efficace e sostenibile mantenimento dell'attività agricola primaria sulle superfici interessate sotto l'aspetto economico, sociale e ambientale. Il sistema, con riferimento ai temi ambientali, fornisce, infatti, una serie di servizi ecosistemici di grande importanza tra i quali l'incremento della sostanza organica del suolo e la formazione di humus stabile che, attraverso il sequestro di carbonio nel terreno, contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici (*negative carbon farming*), la tutela della biodiversità tellurica e delle specie di interesse agrario, la protezione del suolo dagli effetti dei processi erosivi e la creazione di habitat funzionali alla tutela degli insetti pronubi e della fauna selvatica. Il sistema proposto è coerente con tutti e tre gli obiettivi delle misure 'greening' della Politica Agricola Comunitaria (PAC) che prevedono il ricorso ai pascoli permanenti, una maggiore diversificazione delle colture e la costituzione di aree di interesse ecologico (*Ecological Focus Area*, EFA). I sistemi agroforestali, ossia l'associazione nella stessa azienda di aree destinate a specie forestali, piante arboree, colture erbacee, prati permanenti e allevamenti, sono indicati come un modo efficace per

realizzare diversi Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU e a questi sistemi complessi è stato assegnato il ruolo chiave di aiutare ad invertire il trend di degrado del suolo, contribuendo anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

### 3) SULL'INDICAZIONE DELLE ALTEZZE DEI MODULI

Non è corretto neppure quanto affermato in merito alla presunta mancata indicazione delle altezze dal suolo. Tale indicazione è contenuta nella documentazione progettuale.

Ad ogni buon conto, per comodità, di seguito si riporta un particolare della sezione trasversale dei tracker dal quale emergono le altezze rispetto al suolo.



*Sezione trasversale dei tracker monoassiali (quote in millimetri)*

### 4) SUL PAESAGGIO RURALE TIPICO DELL'ALTA PIANURA FRIULANA

Codesta Spettabile Amministrazione si è limitata richiamare la presenza del “paesaggio rurale tipico dell'alta pianura friulana” come se ciò di per sé costituisse un elemento che può comportare una valutazione negativa del progetto.

Così evidentemente non è.

Ogni contesto paesaggistico ha le sue peculiarità e questo non può certamente costituire un elemento di valutazione negativa, altrimenti nessun impianto di produzione di energia rinnovabile potrebbe essere autorizzato.

Detto ciò, Codesta Amministrazione non ha minimamente argomentato il motivo per cui tale contesto rurale sarebbe incompatibile con un impianto agrivoltaico e, tantomeno, con le specifiche caratteristiche dell'Impianto in questione. Di talché, il parere risulta del tutto apodittico, generico e privo di motivazione e non dovrà essere tenuto in nessun conto ai fini della conclusione positiva del procedimento. Come noto, infatti, ai sensi degli artt. 14 e ss. L. 241/1990 per essere tenuti in considerazione i pareri negativi resi in conferenza di servizi devono essere congruamente motivati.

Fermo quanto sopra, si ribadisce che l'Impianto non si sviluppa su aree tutelate o vincolate e mira a salvaguardare le caratteristiche dei luoghi, sia attraverso le tecnologie impiegate (pannelli su pali sollevati dal terreno che consentono l'uso agricolo), sia attraverso un ricco sistema di mitigazioni, che hanno l'obiettivo di migliorare l'habitat locale e recuperare il valore testimoniale. Infatti, la proposta progettuale si fonda sul recupero di una importante matrice paesaggistica di questa porzione di territorio: il campo chiuso.

In sintesi, nell'analisi del paesaggio, si sono individuate le seguenti caratteristiche strutturali: I. Campi chiusi, siepi, boschetti, filari, fossati e strade rurali (morfotipo Mosaici agricoli a campi chiusi): caratterizzano ampi spazi dell'alta pianura friulana e si configurano con tessiture agrarie di tradizione medioevale e basso medioevale; si tratta di un mosaico in cui si embricano senza ordine apparente seminativi nudi e parcelle chiuse con presenza di siepi, alberature, difese murate, braide. La significatività dell'area quindi è legata alla persistenza di un mosaico paesaggistico con conformazione a campi chiusi, delimitati da siepi e filari di alberi, rappresenta uno dei tratti caratteristici del paesaggio storico della pianura.

Il campo chiuso diventa quindi il criterio con cui disegnare il bordo-filtro per conformarlo al quadro paesaggistico complessivo ed al recupero di un morfotipo agricolo tipico di questi luoghi; si potenzierebbe il valore ecologico dell'area conformandolo ad un vero e proprio transetto diffuso.

L'area d'intervento non interessa elementi dei prati stabili residui né elementi funzionali dell'agroecosistema (siepi, filari, boschetti, fasce inerbite). La presenza di tali elementi funzionali è riscontrabile nella parte sud-sud est ed in parte a nord delle aree oggetto di studio mentre, risultano assenti lungo le dividenti catastali maggiormente estese confinanti con la viabilità interpodereale.

Da tutto ciò nasce l'Impianto proposto che prevede di perimetrare l'area con essenze autoctone a pronto effetto, disposte in modo tale da delimitare i confini, in quanto questi elementi funzionali tipici del morfotipo in esame risultano assenti lungo le dividenti catastali maggiormente estese. La funzione di questi elementi è di tipo ecologico-ambientale. Infatti le siepi, i filari di essenze arboree disposti a delimitare i confini, caratterizzano questo tipo di mosaico e creano un ambiente riconoscibile e particolare dal punto di vista precettivo e dal punto di vista ecologico, garantendo una buona funzionalità connettiva. Questo permette di riconnettere gli elementi funzionali esistenti attraverso una riproposizione degli elementi dell'agroecosistema tradizionale, i quali, sebbene abbiano valore botanico spesso non rilevante, rivestono una notevole valenza faunistica e costituiscono elementi di connessione fondamentali.

## **5) SUL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE**

Ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 i pareri negativi devono indicare le condizioni per il superamento del dissenso. Nel caso di specie, Codesta Amministrazione si è limitata a esprimere il dissenso in relazione all'impianto luminoso senza indicare alcuna prescrizione per l'adeguamento dello stesso. Ciò dimostra che lo scopo del parere era quello di esprimere un dissenso a prescindere senza alcuna intenzione di valutare in concreto le scelte progettuali effettuate e i complessivi benefici dell'iniziativa nel suo complesso.

Anche sotto tale profilo, dunque, il parere in oggetto non potrà essere tenuto in alcun conto ai fini della conclusione positiva del procedimento di VIA non avendo i requisiti richiesti dalla Legge 241/90.

In aggiunta, si deve sottolineare ancora una volta che il parere non è corretto neanche sotto il profilo dell'analisi di merito del progetto.

Infatti, la tavola "*TAVR08\_RelazioneInquinamentoLuminoso*" inclusa nella documentazione allegata all'istanza di VIA, prevede testualmente che "*In fase progettuale si è stabilito, inoltre, che l'impianto in oggetto rimane completamente spento durante tutte le ore della giornata ed entrerà in funzione solo in occasione delle opere di manutenzione oppure nel caso di fenomeni d'intrusione dall'esterno da parte di soggetti non autorizzati, il tutto connesso con l'impianto d'antintrusione*".

È chiaro, quindi, che l'illuminazione prevista entrerà in funzione solo in caso di opere di manutenzione, queste ultime necessarie per fronteggiare interruzioni del servizio e/o per garantire il perfetto funzionamento di tutti gli apparati elettrici ed elettromeccanici che potrebbero entrare in corto circuito; la necessità, quindi, di fornire

un livello di sicurezza adeguato al personale addetto alla suddetta manutenzione tale da evitare incidenti o situazioni pericolose. Inoltre l'illuminazione si rende necessaria anche in caso di fenomeni d'intrusione notturna e/o per fronteggiare attività criminose da parte di soggetti terzi. Resta inteso che tali situazioni sono imprevedibili ma realistiche; da qui l'esigenza di mettere in funzione l'illuminazione notturna al solo fine di fronteggiare tali eventuali circostanze in sicurezza.

#### **6) SULLA COMPATIBILITÀ DELL'IMPIANTO CON LE LINEE GUIDA**

Anche l'ultima considerazione su cui Codesta Amministrazione ha fondato il proprio parere negativo è infondata. Il richiamo fatto al D.M. 10 settembre 2010, infatti, è del tutto inconferente col caso di specie. Viene richiamata infatti una disposizione (il punto 16.4) che attiene alle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità e/o di particolare pregio (produzioni biologiche, produzioni D.O.P. I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) che nel caso di specie non sono presenti.

Pertanto, quand'anche vi fossero, il D.M. 10 settembre 2010 richiede, quale mero criterio generale la cui sussistenza "è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti" (cfr. punto 16.1), che la presenza di tali colture di pregio non sia pregiudicato dalla costruzione ed esercizio dell'impianto.

Orbene il parere non fornisce neppure una indicazione di massima di quali potrebbero essere gli impatti negativi dell'Impianto sulle colture presenti nell'area. La verità è che l'Impianto non solo non ha impatti negativi, ma ha impatti positivi, atteso che come indicato sopra si tratta di un sistema agrivoltaico che mira a migliorare la produttività agricola dell'area nel rispetto delle specificità agronomiche del territorio.

Si sottolinea, peraltro, che in merito alla capacità d'uso dei terreni interessati dagli impianti, l'Ersa, con nota del 13.10.2022, prot. n. 11411/P (allegata alla presente, **Allegato B**), ha classificato il sito in oggetto in classe III per il suolo principale ed in classe IV per il suolo secondario. Come si legge nella predetta nota "si tratta di aree che possono presentare alcune limitazioni all'uso agricolo dovute in genere alla granulometria grossolana ed alla moderata profondità dei suoli che portano a una limitata capacità idrica dei suoli qualora non ci siano disponibilità irrigue".

Pertanto, l'Impianto si prefigge di migliorare la producibilità agricola dell'area tramite un progetto che integra produzione di energia da fonte solare e agricoltura mediante l'applicazione dei più avanzati standard tecnologici del settore.

Inoltre, nel caso in esame, l'area oggetto d'intervento non risulta inclusa dalla Regione Friuli Venezia Giulia tra le aree non idonee anzi, come detto sopra al punto 1), l'area rientra tra i siti idonei ai sensi dell'art. 20, comma 8, D.lgs. 199/2021.

Codesta Amministrazione, nella motivazione del parere, fa anche riferimento alle aree non idonee di cui all'art. 4 comma 17 della L.R. 16/2021 asserendo che l'Impianto dovrebbe essere dimostrato conforme a tale disciplina.

In merito, si deve altresì sottolineare che con sentenza n. 216 del 26 ottobre 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della predetta disposizione eliminando la disciplina regionale delle aree non idonee. Anche sotto tale profilo, quindi, il richiamo a tale normativa nella motivazione risulta errato e non rilevante.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra, la scrivente Società contesta formalmente il parere reso con nota prot. n. 16707/P del 27 ottobre 2022 da Codesta Spettabile Amministrazione invitando il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a non tenerlo in nessuna considerazione ai fini della positiva conclusione del procedimento di VIA.


Milano, li 23 febbraio 2023

Atlas Solar 2 S.r.l.

Si allega:

- A) Elaborato indicante la distanza dell'Impianto dal bene culturale più vicino;
- B) Nota Ersu del 13.10.2022, prot. n. 11411/P.

## ALLEGATO A



### VERIFICA AREE IDONEE art. 20 c. 8 D.Lgs 199/2021



Planimetria area d'impianto su base ortofoto



**Allegato B**

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e  
sviluppo sostenibile  
Servizio valutazioni ambientali

Oggetto: Riscontro nota Prot. 173790/P relativa alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto "Impianto agrivoltaico e relative opere di connessione alla RTN, della potenza di 18,01 MW" nei comuni di Martignacco e Fagagna. Proponente: Atlas Solar 2 srl.

Pur ricordando che lo scrivente Ente non risulta competente ad emettere nella procedura in questione atti autorizzativi ovvero nulla osta alla realizzazione, si comunica che, secondo la Carta regionale di capacità d'uso agricolo dei suoli, le aree interessate dagli impianti previsti dal progetto ricadono in classe III per il suolo principale ed in classe IV per il suolo secondario (figg. 1 e 2, rispettivamente). Si tratta di aree che possono presentare alcune limitazioni all'uso agricolo dovute in genere alla granulometria grossolana ed alla moderata profondità dei suoli che portano a una limitata capacità idrica dei suoli qualora non ci siano disponibilità irrigue.




Figura 1 - Capacità d'uso suolo principale




Figura 2 - Capacità d'uso suolo secondario

La carta della Capacità d'uso dei terreni riferita ai territori di pianura e collina della regione prodotta da ERSa, disponibile sulla piattaforma Eagle.fvg, si basa su uno schema di valutazione che ha come riferimento la *Land Capability Classification* dell'U.S.D.A. (Klingebiel and Montgomery, 1961), che considera sia caratteri pedologici (qualità del suolo) sia caratteri ambientali (climatici e stagionali) e che è stata elaborata sulla base dell'aggiornamento della cartografia pedologica condotto da ERSa nell'ultimo ventennio.

Il metodo prevede la classificazione in otto classi di capacità d'uso, definite a seconda del tipo e dell'intensità della limitazione del suolo; le prime quattro classi individuano, con limitazioni crescenti, i suoli adatti all'uso agricolo, quelle dalla V alla VII classe i suoli adatti al pascolo ed alla forestazione, mentre la classe VIII comprende i suoli inadatti agli usi agro-silvo-pastorali (si veda legenda in fig.3). La valutazione della classe è stata effettuata per le 169 distinte tipologie di suolo individuate in Friuli Venezia Giulia, attribuendo a ciascun carattere la classe corrispondente; la classe di capacità

d'uso finale non è data dalla media relativa ai diversi caratteri pedologici, ma corrisponde alla classe in cui ricade il carattere più limitante.

Al fine di non perdere l'informazione relativa alla variabilità dei suoli presenti all'interno di ciascuna unità cartografica della carta dei suoli, si è scelto di realizzare due mappe distinte: la prima relativa alla Carta della capacità d'uso dei suoli più diffusi all'interno di ciascuna unità cartografica (suolo principale), la seconda relativa alla Carta della capacità d'uso dei suoli "secondari", cioè presenti con minore frequenza.

Classe	Descrizione
I	Suoli con nessuna o pochissime limitazioni per le produzioni agricole e pertanto idonei ad essere coltivati con un'ampia gamma di colture
II	Suoli con poche limitazioni che richiedono un'opportuna scelta delle colture e moderate pratiche colturali conservative per migliorare le proprietà del suolo.
III	Suoli soggetti a limitazioni severe, tali da ridurre la scelta o la produttività delle colture e da richiedere speciali pratiche di conservazione.
IV	Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e da consentire un uso agricolo solo attraverso una gestione molto accurata e considerevoli pratiche di conservazione.
V	Suoli che, pur non mostrando rischi di erosione, presentano limitazioni difficilmente eliminabili e tali da restringerne l'uso al pascolo, alla forestazione o ad habitat naturale.
VI	Suoli che presentano limitazioni molto severe, tali da renderli inadatti alla coltivazione e da restringerne l'uso al pascolo, alla forestazione o ad habitat naturale.
VII	Suoli che presentano limitazioni severissime, tali da non poter essere utilizzati per la coltivazione. Possono essere adibiti a pascolo, bosco o habitat naturale, ma non è tuttavia consigliabile effettuare interventi di miglioramento dei pascoli.
VIII	Suoli che presentano limitazioni tali da precluderne qualsiasi uso agro-silvo-pastorale e che, pertanto, possono essere adibiti a scopi naturalistico-ricreativi, estetici e o come zona di approvvigionamento idrico..

Figura 3 - *Legenda Carta della Capacità d'uso dei suoli*

#### Riferimenti bibliografici:

Barbieri S., Bianco D. La Capacità d'uso dei suoli delle pianure e delle colline del Friuli Venezia Giulia. Notiziario ERSA n.1/2021, 34-38 - [http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/notiziario/allegati/2021/1/9\\_USO-DEI-SUOLI.pdf](http://www.ersa.fvg.it/export/sites/ersa/aziende/in-formazione/notiziario/allegati/2021/1/9_USO-DEI-SUOLI.pdf)

Klingelbiel, A.A., Montgomery, P.H. *Land capability classification*. USDA Agricultural Handbook 210, US Government printing Office, Washington, DC. 1961

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Paolo Tonello

Responsabile del procedimento  
Responsabile dell'istruttoria

Ing. Paolo Tonello  
Dott. Stefano Barbieri

tel 0432-529260  
tel 0432-529205

Direzione Generale  
34170 GORIZIA  
Via del Monte Santo, 17  
Tel. 0481-3861  
Email: [ersa@ersa.fvg.it](mailto:ersa@ersa.fvg.it)  
Pec. [ersa@certregione.fvg.it](mailto:ersa@certregione.fvg.it)  
C.F./P.IVA 00485650311

Servizio Affari giuridici,  
amministrativi, contabili e  
generali  
34170 GORIZIA  
Via del Monte Santo, 17  
Tel. 0481-3861

Servizio Statistica Agraria e  
Coordinamento  
delle attività nel settore dello  
sviluppo rurale  
33050 POZZUOLO del FRIULI  
Via Sabbatini, 5  
Tel. 0432.529211

Servizio Fitosanitario e chimico  
ricerca, sperimentazione e  
assistenza tecnica  
33050 POZZUOLO del FRIULI  
Via Sabbatini, 5  
Tel. 0432.529211